

## Art. 7.

L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ad essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato.

## Art. 8.

Gli oggetti venduti tal quali al dettaglio, salvo quanto può essere disposto per ogni singolo materiale, debbono recare l'indicazione del nome o ragione sociale dell'impresa produttrice o dell'eventuale marchio depositato, nonché l'indicazione in maniera visibile, leggibile e indelebile, « per alimenti » e ove vi sia limitazione di impiego per determinate sostanze alimentari o gruppi di esse, anche una dicitura dalla quale risulti la limitazione stessa.

Le indicazioni di cui sopra possono essere riportate, purchè in modo chiaramente leggibile e indelebile, su di un talloncino saldamente assicurato all'oggetto, oppure sulla confezione quando gli oggetti siano posti in vendita al dettaglio in confezione chiusa all'origine.

## TITOLO II

DISPOSIZIONI  
RIGUARDANTI I SINGOLI MATERIALI

## Capo I

## OGGETTI DI MATERIE PLASTICHE

## Art. 9.

Per la preparazione di oggetti di materie plastiche disciplinati dal presente decreto possono essere impiegati esclusivamente le resine e gli additivi per resine indicati nella Sezione 1 dell'Allegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranza di impiego eventualmente indicate per le singole voci.

## Art. 10.

Le resine da impiegare per la preparazione di oggetti di materia plastica devono rispondere ai saggi indicati nell'Allegato IV, sezione 2 e sezione 3, e comunque non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti.

## Art. 11.

L'idoneità degli oggetti in materie plastiche deve essere accertata:

per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione specifica di particolari costituenti, ove previsto, con le modalità indicate nella sezione 2 dell'Allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione di coadiuvanti tecnologici di lavorazione, con le modalità indicate nella sezione 3 dell'Allegato IV;

per quanto riguarda la migrazione di coloranti, con le modalità indicate nella sezione 7 dell'Allegato IV.

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti indicato nello Allegato III ed in qualsiasi condizione di durata e di temperatura tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV, la valutazione di idoneità può essere basata sulle prove di cessione con i solventi simulanti ivi indicati, a 40°C per 10 giorni e a 80°C per 2 ore, in quanto ritenute più severe.

## Art. 12.

Per la colorazione degli oggetti di materie plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purchè essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantità superiori alle seguenti percentuali:

Piombo . . . . .	0,01 %				
arsenico . . . . .	0,005 %				
mercurio . . . . .	0,005 %	solubile in HCl N/10			
cadmio . . . . .	0,20 %	»	»	»	»
selenio . . . . .	0,01 %	»	»	»	»
bario . . . . .	0,01 %	»	»	»	»

Il tenore in ammine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0,05 %.

Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalità indicate nella sezione 7 dell'Allegato IV.

## Art. 13.

E' vietato impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti materie plastiche di scarto ed oggetti di materia plastica già utilizzati.

## Art. 14.

Le norme contenute nel presente decreto non si applicano alle tubazioni di materie plastiche destinate alla conduzione di acqua potabile e di acqua minerale.

## Capo II

## OGGETTI DI GOMMA

## Art. 15.

Per la preparazione di oggetti di gomma disciplinati dal presente decreto possono essere impiegati esclusivamente i polimeri e gli additivi indicati nella sezione 2 dell'Allegato II, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego eventualmente indicate per le singole voci e negli articoli seguenti.

## Art. 16.

I polimeri da impiegare per la preparazione di oggetti di gomma devono rispondere ai saggi indicati nell'Allegato IV, sezione 2 e sezione 3, e comunque non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti;